



FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO PER MOTORI PER USO AUTOTRAZIONE

La **Legge di Bilancio 2018** (**Legge n. 205/2017** pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) ha previsto diverse **novità** in materia di fattura elettronica.

La **fattura elettronica** è un documento informatico, in formato strutturato XML (eXtensible Markup Language), trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (c.d. SDI), di cui al decreto del Ministro delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato alla PEC del soggetto ricevente .

In particolare a decorrere dal **1° luglio 2018**, sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica emessa con riferimento alle seguenti operazioni:

- **Cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati** come carburanti per motori per uso autotrazione;
- Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Conseguentemente **verrà meno la possibilità di utilizzo della scheda carburante**.

Rimarranno **escluse** dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, le cessioni di GPL, di metano, ma anche di benzina o di gasolio per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

La Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E/2018 del 30 Aprile 2018 ha chiarito che:

- la fattura elettronica dovrà riportare i **dati fiscali obbligatori** di cui agli artt. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21-bis (c.d. fattura semplificata) di cui al **D.P.R. n. 633/1972**. Si evidenzia, inoltre, che i citati articoli *non prevedono l'obbligo di indicazione della targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.); quindi, tali dati sono facoltativi*;
- se con la fattura, oltre alla cessione di carburanti si documenteranno gli acquisti di **altri beni ovvero servizi**, si pensi ad esempio alla riparazione auto presso la pompa di benzina, la fattura dovrà essere emessa necessariamente in formato elettronico;
- anche per le cessioni di carburanti sarà possibile utilizzare la **fattura differita (entro il 15 del mese successivo)**, sempre che al momento della cessione venga consegnato all'acquirente un documento analogico ovvero elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti.



Tale modalità potrà essere utilizzata ad esempio per gli acquisti di carburante presso i **distributori self service** che non rilasciano nell'immediato fattura elettronica (punto 2 della C.M. n. 205/E/1998).

Attenzione

La deducibilità del costo e la detraibilità IVA per gli acquisti di carburante per autotrazione a partire dal 1 Luglio 2018, sarà consentita solo con pagamenti tracciabili come individuati individuati dal Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018:

- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- mezzi elettronici (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente);

E' ritenuto idoneo ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA anche l'utilizzo di carte aziendali relative a contratti di *netting* nonché i sistemi, comunque denominati, di carte - ricaricabili o meno - nonché di buoni, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti, sempre che il pagamento avvenga con uno dei suddetti strumenti.

Va distinto il caso in cui **la compagnia petrolifera X emette buoni carburante** (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina; l'operazione andrà documentata mediante l'emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.

Laddove il **buono/carta di modo consenta di rifornirsi presso plurimi soggetti-impianti** gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, ovvero consenta l'acquisto di piu' beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione (l'operazione sarà esclusa da IVA in forza dell'art.2, comma3, lettera a)) e non ci sarà l'obbligo di emissione di fattura elettronica.

Attenzione

Sul punto si evidenzia, comunque, che la C.M. n. 8/E/2018, in merito agli acquisti di carburante diverso da benzina e gasolio, la spesa, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo, potrà essere documentata "con le modalità finora in uso", quindi, tramite scheda carburante.

Pertanto al fine di agevolare l'emissione della fattura presso i distributori dei carburanti, sarà opportuno dotare i mezzi aziendali di un documento contenete **l'esatta ragione sociale comprensiva della PEC**, alla quale saranno destinate le fatture elettroniche.

A tal proposito si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio per il rilascio di un QR-CODE contenente i dati di ciascun contribuente, utile per acquisire le informazioni necessarie per la fatturazione.

Infine si segnala che nelle ultime ore fonti Ministeriali parlano di un probabile rinvio dell'obbligo della fattura elettronica per l'acquisto dei carburanti ma non per i pagamenti tracciabili.

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina

